



CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE ASILI-NIDO

Approvato con Deliberazione consiliare n. 49 del 2012
in vigore dal 30 luglio 2012

REGOLAMENTO ASILI NIDO

TITOLO I : FINALITA' E ACCESSO

Art. 1: Finalità degli Asili-Nido

L'Asilo nido è un servizio educativo d'interesse pubblico, che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, l'armonico sviluppo psicofisico dei bambini, proponendosi quale luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali nella prospettiva del loro benessere.

L'Asilo nido è un servizio pubblico a domanda individuale ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n.55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n.131, sottoposto a tariffe di compartecipazione alle spese.

Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, l'asilo nido favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, nell'ambiente sociale e ad altri servizi esistenti, mettendo in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità garantendo le differenze, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.

Art. 2: L'ammissione

Hanno titolo all'iscrizione i bambini di età non inferiore ai tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni al 31 dicembre dell'anno educativo in cui si chiede l'iscrizione.

Le domande presentate sono valutate dall'apposito ufficio comunale che dispone, entro i termini previsti dal bando, l'ammissione sulla base della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale.

Le sezioni saranno composte rispettando le proporzioni previste dalla normativa regionale in vigore quindi il 30% dei posti sarà coperto dai lattanti (tre mesi – dodici mesi), il 70% sarà coperto dai divezzi (12 mesi 3 anni), compatibilmente con la disponibilità del personale, nel rispetto degli standards operativi, dando priorità ai divezzi.

Art. 3: Punteggi per la formazione della graduatoria di ammissione al nido

Al fine di garantire uniformità di valutazione la graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti punteggi e delle seguenti precedenza:

Precedenza assoluta

- Bambini disabili (con accertata disabilità ai sensi della L. 104 /92) o orfani di entrambi i genitori;

Assegnazione punti per la formulazione della graduatoria

1. Genitori entrambi lavoratori: punti **30**; per ognuno dei due genitori-lavoratori con contratto di lavoro part-time ridurre il punteggio attribuito di 5 punti.

2. Un solo genitore lavoratore: punti **15**

3. Contesto familiare: punti **5**

-Nucleo incompleto o dissociato in cui manchi effettivamente la figura paterna o materna per gravi ed oggettivi fatti esterni (genitore deceduto o detenuto in carcere, separato, divorziato, emigrato, ecc.);

-Bambini conviventi e residenti con un fratello e/o sorella disabile ai sensi della L. 104 del 1992, e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, e/o affetto da malattia grave anche temporanea certificata dall'A.U.S.L.

I punti non sono cumulabili tra le due tipologie.

4. Madre in stato di gravidanza: punti **3**

5. Nucleo familiare con almeno n. 3 figli minori:- punti **3**

6. Nucleo familiare con presenza di fratelli gemelli: punti **3**

7.Continuità didattica: - Bambini che hanno frequentato il precedente anno scolastico: punti **5**

8.A parità di punteggio attribuito alle famiglie che presenteranno domanda per usufruire del servizio asilo nido comunale, si dovrà dare priorità al bambino più piccolo di età.

RETTE

Le rette dell'asilo nido, in un minimo di cinque (5) fasce distribuite in maniera uniforme senza danneggiare le fasce più deboli, verranno definite annualmente ai sensi dell'art.6 del decreto legge

28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e che con lo stesso atto vengano determinate le tariffe.

Dare l'opportunità di accedere al servizio ai casi individuati dai servizi sociali, per un massimo del 10% dei posti complessivi.

Le entrate degli asili-nido dovranno confluire su un conto corrente appositamente istituito e le somme incassate saranno vincolate per i suddetti servizi

TITOLO II : STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 4: Zona di Servizio

L'Asilo nido servirà la zona delimitata del Comune di Bagheria.

Art. 5: Ricettività

Possono accedere al Nido d'infanzia i bambini in età compresa tra i 3 mesi che non abbiano compiuto i tre anni al 31 dicembre dell'anno educativo in cui si chiede l'iscrizione, residenti nel Comune di Bagheria e con almeno un genitore o un tutore esercente la potestà genitoriale anch'esso residente nel Comune di Bagheria.

Possono accedere al nido anche i bambini non residenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Bambini in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente nel Comune di Bagheria.

- Bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino/a presenti sul territorio comunale segnalati dal servizio sociale del Comune di provenienza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con i Comuni del distretto sociosanitario di Bagheria per l'accoglimento anche reciproco delle domande dei bambini non residenti nel Comune di Bagheria.

Tali domande potranno essere accolte solo dopo avere soddisfatto le domande dei residenti nel Comune di Bagheria.

Ogni Asilo nido deve ospitare un numero di bambini consentiti dalla legge ed adeguato alla struttura.

Art. 6: Strutture e Organizzazione

Le Strutture educative per l'infanzia sono organizzate in sezioni che ne costituiscono il modulo organizzativo di base, secondo la normativa Regionale vigente. Le sezioni operano anche attraverso la formazione di gruppi misti (Intersezione) in riferimento agli interessi del bambino e alle diverse attività previste dalla programmazione educativa.

Il numero dei minori ammessi negli Asili-nido sarà determinato con il bando di ammissione, sulla base degli standard previsti dalla normativa Regionale in vigore.

Art. 7: Calendario annuale e apertura del servizio

Il calendario di attività viene predisposto annualmente anche in riferimento agli altri servizi della prima infanzia. Di norma gli Asili-nido sono aperti dal 01 settembre al 30 luglio dal lunedì al venerdì e funzionano dalle ore 8.00 alle ore 14 a tempo parziale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 a tempo pieno, nel rispetto degli standard organizzativi del personale necessario a garantire il servizio.

Per il tempo prolungato dovrà essere predisposta una retta differenziata.

Eventuali variazioni agli orari di apertura e chiusura dei servizi e al calendario scolastico sono stabilite dall'Amministrazione Comunale e comunicate nel momento dell'iscrizione.

TITOLO III : FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 8: Personale

Il personale degli Asili-nido è costituito da:

- Personale addetto all'assistenza;
- Personale ausiliario
- Personale amministrativo.

Le funzioni di coordinamento (coordinatore/coordinatrice) sono svolte da un componente del personale addetto all'assistenza.

Il coordinatore dura in carica un anno e può essere rinnovato.

Tutto il personale nel rispetto delle specifiche competenze provvede al soddisfacimento delle necessità e bisogni dei bambini affidati al nido, curando in particolare:

- le attività pedagogiche;
- l'alimentazione;
- l'igiene personale;
- i rapporti con la famiglia.

Art. 9: Il Personale educativo

Il personale educativo in servizio deve essere in possesso dei titoli di cui alla normativa vigente.

Il rapporto numerico fra numero di educatori e numero di bambini è definito dalla vigente normativa .

Il rapporto numerico educatore/bambino, all'interno della sezione, viene determinato tenendo conto dell'età, delle caratteristiche dei bambini accolti. In particolare, per facilitare l'integrazione dei bambini portatori di handicap, e in relazione al numero e alla gravità dei casi, viene prevista la presenza di un educatore di aiuto alla sezione interessata o personale educativo di sostegno.

Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini, viene assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figura della stessa qualifica e profilo professionale.

I compiti del personale addetto all'assistenza sono:

- Attuare tutti gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini affidati al proprio gruppo, avendo cura di mantenere l'ambiente nelle condizioni dovute;
- Coadiuvare il consulente medico durante la visita dei bambini;
- Provvedere all'alimentazione dei bambini, rispettando le tabelle dietetiche;
- Segnalare i bambini che non appaiono in perfetta salute (disappetenti, svogliati, irritabili);
- Esplicare attività socio-pedagogiche e ludiche, tenendo al soddisfacimento ottimale dei bisogni del bambino e usando le tecniche della moderna psico-pedagogia;
- Provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie;
- Nell'ambito dei collegamenti tra Asili-nido e famiglia, instaurare e mantenere dei rapporti individuali a livello non semplicemente informativo, finalizzati alla soluzione di eventuali problematiche presentate dal bambino;
- Curare i rapporti con il sanitario cui è affidata l'assistenza sanitaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della L.R. n° 214 del 14/09/1979.

Art. 10: Personale Ausiliario

Il personale ausiliario assolve i seguenti compiti:

- Cucina, lavanderia, stireria, pulizia ed ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e gli ambienti che lo ospitano.

Il coordinatore assegna, seguendo i criteri di rotazione, ad una unità del personale ausiliario il compito della preparazione dei pasti dei bambini in conformità con le tabelle dietetiche fissate.

Art. 11: Il Coordinatore

Il coordinatore sarà nominato annualmente dal Sindaco.

Al coordinatore è devoluta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi psico-pedagogici.

In particolare il coordinatore ha le seguenti funzioni:

- Coordinare il personale sia di assistenza che addetto ai servizi;
- Provvedere all'organizzazione interna del nido, alla formazione dei gruppi di bambini e all'assegnazione di essi al personale;
- Determinare, insieme a tutto il personale, le attività di routine o quelle ricreative di ciascun gruppo;

- Sorvegliare affinché l'andamento del nido si svolga nel rispetto delle migliori norme di igiene fisica e mentale.

Art. 12: Aggiornamento del personale

Per le specifiche finalità del servizio l'amministrazione garantisce ed organizza l'aggiornamento del personale in collaborazione con istituti ed enti culturali.

Art. 13: Il Collegio degli educatori

Il personale dell'asilo nido opera secondo il metodo del lavoro di gruppo e nei principi di una effettiva collegialità. L'insieme degli educatori forma il collegio che in collaborazione a figure professionali specifiche (psicologo-pedagogo) mette in atto il fine del progetto educativo annuale.

Il collegio si riunisce periodicamente per programmare, definendo i tempi, le modalità, gli strumenti, la documentazione e la verifica dei risultati.

All'inizio dell'anno scolastico verrà reso pubblico agli utenti il fine del progetto educativo, periodicamente (non meno di due incontri) si renderà noto il fine della programmazione a breve termine oltre i risultati raggiunti.

Art. 14: Tutela della salute dei bambini

Il Comune e il Distretto Sanitario di Bagheria collaborano per raggiungere il fine comune della salute e del benessere dei bambini all'interno dell'asilo nido. Le tabelle dietetiche approvate dal Distretto Sanitario prevedono l'introduzione dei prodotti biologici e l'utilizzo di materie prime conformi alle normative vigenti in materia di alimenti destinati a bambini della primissima infanzia e lattanti.

I pasti sono preparati direttamente al nido e si svolgono in una atmosfera calma e rilassata di piccolo gruppo; gli educatori siedono con i bambini, parlano con loro e creano una divertente occasione per socializzare, apprendere e incoraggiare l'autonomia.

Si cerca di soddisfare i bisogni individuali e di venire incontro alle necessità particolari dei bambini.

L'attenzione alle condizioni igieniche della preparazione del cibo e quando il cibo viene servito ai bambini è continuo.

I genitori possono richiedere la tabella dietetica e parlare con la cuoca che è a disposizione, per dare e avere informazioni.

E' garantito il rispetto delle abitudini alimentari religiose delle famiglie. Se i singoli bambini presentano intolleranze alimentari, verranno seguite le prescrizioni pediatriche e garantite diete particolari.

I menù sono affissi quotidianamente all'entrata del nido, gli educatori sono a disposizione dei genitori per stabilire buone abitudini alimentari e discutere con loro qualsiasi problema individuale legato all'alimentazione.

TITOLO IV : ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 15: Organismi. La partecipazione al progetto educativo

Il nido per la realizzazione del progetto educativo condiviso dalle famiglie e da tutti gli operatori attiva un sistema di partecipazione che consente a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo e contribuire a una migliore qualità del servizio.

Tale partecipazione attiva si realizza attraverso:

- Il colloquio tra educatori e genitori;
- Gli incontri di sviluppo e di sezione.

Sono organismi di partecipazione:

- L'assemblea dei genitori;
- Il comitato del nido.

Art. 16: Modalità di partecipazione

Il colloquio ha lo scopo di aiutare la conoscenza reciproca tra educatori e genitori ed aiutare ciascuna delle componenti a conoscere e condividere l'esperienza del bambino nei due ambienti.

Il colloquio può essere attivato in qualsiasi momento dagli educatori e dai singoli genitori, tuttavia alla programmazione deve essere dedicato un tempo specifico curando di utilizzare modalità e tempi che favoriscano il coinvolgimento delle famiglie.

Gli incontri di sezione sono convocati almeno due volte l'anno dagli educatori della sezione e comunque tutte le volte che se ne ravvisa la necessità.

A detti incontri partecipano gli educatori, i genitori e il coordinatore.

Gli incontri di sezione servono a fare incontrare i genitori dei bambini tra loro e con gli educatori ed informarli delle attività educative svolte con i bambini e a illustrare il progetto educativo svolto.

Art. 17: L'Assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori dei bambini iscritti al nido, con la partecipazione alle riunioni dell'assemblea del coordinatore.

Compiti dell'assemblea sono:

- Eleggere un suo presidente che nomina un segretario, quest'ultimo con la funzione di redigere i verbali che vanno trasmessi al comitato del nido.
- Eleggere i suoi rappresentanti nel comitato del nido.
- Esprimere pareri, osservazioni, suggerimenti e formulare proposte al comitato del nido in relazione al funzionamento del nido e al progetto educativo.
- Proporre incontri e dibattiti sui problemi della prima infanzia.

Art. 18: Convocazione e sedute dell'Assemblea

Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal coordinatore, l'assemblea dei genitori elegge al suo interno un presidente.

Il presidente viene eletto in prima votazione a maggioranza assoluta e in seconda votazione, qualora la prima sia andata infruttuosa, a maggioranza relativa.

L'assemblea dei genitori deve svolgersi almeno due volte l'anno, la prima riunione deve svolgersi entro trenta giorni dall'apertura del servizio.

L'assemblea è di norma convocata dal presidente, può inoltre essere convocata su richiesta del comitato del nido o del coordinatore.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da affiggere nel nido almeno cinque giorni prima della seduta e deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19: Comitato del nido

Il comitato del nido concorre al funzionamento del servizio e deve garantire un rapporto costante con i genitori, il personale e il Comune.

Il comitato del nido è composto da:

- il coordinatore/coordinatrice dell'asilo;
- tre genitori dei bambini che usufruiscono del servizio, eletti dall'assemblea dei genitori. Uno dei genitori eletti nel comitato del nido deve essere genitore di un bambino portatore di handicap, se presente tra i bambini che sono iscritti al nido;
- Un rappresentante del personale educativo;
- Un rappresentante del personale ausiliario;

Il Comitato del nido elegge al suo interno, secondo le modalità previste dall'articolo 19, il presidente fra i rappresentanti dei genitori, in caso di parità di voto si intende eletto il più anziano d'età. Viene inoltre eletto, con le modalità di cui sopra, un vice presidente, che ha il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il presidente nomina tra i membri un segretario, quest'ultimo redige i verbali delle riunioni e ne cura l'esecuzione.

Copia del verbale deve essere inviata all'amministrazione comunale per conoscenza.

La durata in carica del comitato del nido è di tre anni. Alla seduta del comitato del nido possono assistere tutti i genitori.

Il presidente convoca il comitato del nido, normalmente nella sede del nido, in via ordinaria almeno due volte l'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti e/o quando si ravvisano gli estremi della necessità.

La convocazione avviene mediante avvisi scritti non meno di cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, il giorno, la data e il luogo.

Per le convocazioni straordinarie il preavviso non deve essere inferiore a 24 ore.

Art. 20: Cessazione della carica

I componenti del comitato del nido cessano dall'incarico:

- Per decadenza, quando risultano assenti per tre volte consecutive senza giustificati motivi;
- Per i membri che rappresentano i genitori, quando cessano di fruire del servizio dell'asilo;
- Per dimissioni volontarie.

La decadenza viene dichiarata dallo stesso comitato del nido.

Il Dirigente del settore interessato cura i procedimenti per la surroga dei componenti cessati dall'incarico. Le funzioni di membro del comitato del nido sono del tutto gratuite.

Art. 21: Compiti

Il Comitato del nido ha i seguenti compiti:

- Esamina i programmi di attività del nido e propone le modalità di partecipazione dei genitori alla loro realizzazione;
- Collabora all'organizzazione di iniziative di raccordo con la scuola dell'infanzia allo scopo di favorire la continuità degli interventi educativi;
- Avanza proposte ed esprime pareri non vincolanti sui progetti d'intervento che riguardino il nido e sulle modalità di attuazione;
- Propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi emergenti nel servizio;
- Relaziona all'assemblea di fine anno sull'andamento del progetto educativo e partecipa alle verifiche richieste dall'assemblea.

Il presente regolamento annulla il precedente approvato con delibera consiliare n. 85 del 07 giugno 2007.